SERVIZIO DI RECUPERO DEI FANGHI BIOLOGICI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE GESTITI DA SMAT S.P.A.

(Rif. APP_04/2017)

Scadenza presentazione offerte h. 12,00 del 27/03/2017

Termine ultimo richiesta chiarimenti 13/03/2017

Risposte ai quesiti di interesse generale

Quesito n. 1

Domanda: una ditta che non sia titolare dell'impianto di recupero, ma ha contratti con terzi per il recupero dei rifiuti in oggetto di gara può partecipare ugualmente o ha bisogno di ricorrere ad avvalimento o di partecipare in ATI?

Risposta: il concorrente, impresa singola o raggruppata, deve possedere la titolarità di impianti autorizzati al recupero di fanghi CER 19 08 05 secondo le modalità indicate al punto 2.1.1.4 del disciplinare di riferimento. Si precisa che, in applicazione dell'art. 89, comma 4, del D.lgs. 50/2016, il servizio di recupero dovrà essere direttamente svolto dall'offerente. Pertanto, non è ammesso avvalimento per la titolarità degli impianti.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese, l'operatore economico titolare degli impianti e delle autorizzazioni per il recupero dei fanghi codice CER 19 08 05 ***deve essere Mandatario.***